



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BIANCHI, ASTORE, DEL VECCHIO, D'UBALDO,
FOSSON, Mariapia GARAVAGLIA e SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2009

Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le diverse responsabilità cui siamo chiamati in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo anche quella di poter scegliere da chi farci, aiutare per l'espletamento del nostro mandato, di poter cioè liberamente decidere a chi dare uno stipendio - e quanto dargli! - senza alcun controllo né vaglio di competenza o di capacità che non sia la nostra personale valutazione.

Abbiamo a disposizione una cifra non irrilevante per pagare i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici, e possiamo utilizzarla praticamente senza render conto di come venga spesa. Qui al Senato - lo sappiamo bene tutti - si chiama «rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare», ma ai più è noto come «indennità per i portaborse», proprio per accentuare la valenza negativa di questo contributo, di fatto sostanzialmente discrezionale: possiamo pagarci quel che vogliamo, chi vogliamo, dove vogliamo, purché abbia una qualche attinenza con lo svolgimento del nostro mandato.

L'altra faccia di questo contributo, sono le migliaia di ragazze e di ragazzi che lavorano per noi e per i nostri colleghi deputati. Ricorderete, nella scorsa legislatura, la battaglia del presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti che impose il deposito del contratto di lavoro quale condizione per il rilascio del tesserino di accesso ai collaboratori parlamentari. L'effetto durò meno della pur breve legislatura, ma ciò che emerse fu un dato gravissimo di elusione della normativa elementare in materia di lavoro. Oggi, pur in mancanza di dati certi, possiamo immaginare di essere esattamente nella medesima situazione: almeno una parte dei collaboratori parlamentari non hanno un contratto, vuoi

perché è la soluzione più «conveniente» per ambedue le parti, vuoi perché magari si tratta di parenti, coniugi, affini, con i quali si ritiene non sia neppure dignitoso stipulare un contratto. Il risultato, spesso, è che al termine della legislatura, mandiamo a spasso qualche centinaio di persone, alle quali non abbiamo pagato un euro di contributi, senza assicurazione, e che magari non possono neppure mettere nel *curriculum* l'attività prestata perché non risulta da nessuna parte.

È necessario invece provare a codificare la professione del collaboratore parlamentare, assicurando al prestatore d'opera le garanzie di ogni lavoratore - in regola! - e impegnandosi noi stessi ad utilizzare effettivamente il contributo stanziato solo per retribuire chi collabora nei nostri uffici.

Il presente disegno di legge prevede quindi anzitutto che siano individuate le mansioni che competono ai collaboratori, la loro qualifica e i titoli di studio richiesti.

Affinché, però, quanto esposto sopra non rimanga un puro intento senza risposta, è necessario prevedere la contestualità tra l'accredito presso gli uffici parlamentari in qualità di collaboratore e l'istituzione di un Albo dei collaboratori parlamentari presso i due rami del Parlamento. Uno strumento di trasparenza e di visibilità anche per i giovani collaboratori.

Solo con tali premesse sarà infatti possibile legare realmente il contributo che riceviamo per collaboratori all'effettivo svolgimento di un'attività di assistenza da parte di questi. A tale proposito quel contributo diventa un fondo per i collaboratori parlamentari che è a questi, e solo a questi, destinato.

La previsione che i contributi non utilizzati per retribuire collaboratori non possano essere altrimenti utilizzati comporterà poi

una riduzione della spesa complessiva di questa voce, non essendo più indotti noi parlamentari a spendere comunque quanto messo a nostra disposizione.

Ma con il presente disegno di legge si prevede anche al sottoscrizione di un codice etico. Un mezzo, questo, che responsabilizza certo il collaboratore ma al contempo lo valorizza proprio perché tra noi parlamentari e lo stesso collaboratore esiste un rapporto di

fiducia che in questo modo è supportato da una sorta di deontologia.

In sostanza, se volessimo riassumere lo spirito di questo disegno di legge, potremmo dire che, abbiamo la possibilità di essere datori di lavoro con soldi pubblici, e abbiamo una responsabilità che diventa enorme in periodi di crisi come questo. Cerchiamo allora di farlo al meglio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge istituisce e disciplina la figura del collaboratore parlamentare.

2. Il collaboratore parlamentare coadiuva il parlamentare nell'espletamento delle funzioni legate al suo mandato.

3. Ai fini della presente legge, è definito «collaboratore parlamentare» colui il quale svolge una o più delle seguenti attività in favore di uno o più parlamentari:

a) organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare presso la Camera dei deputati o presso il Senato della Repubblica;

b) gestione dell'agenda degli impegni parlamentari ed extraparlamentari;

c) servizi di dattilografia e copia;

d) organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo;

e) elaborazione e redazione delle proposte di legge e dei disegni di legge nonché analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all'esame del Parlamento;

f) elaborazione e redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo;

g) gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e i mezzi d'informazione;

h) svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare.

4. I collaboratori parlamentari sono accreditati:

a) presso il Senato della Repubblica o la Camera dei Deputati;

b) presso l'ufficio del parlamentare nel luogo di elezione.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di contributi per la retribuzione dei collaboratori parlamentari. Istituzione di un fondo per i collaboratori parlamentari)

1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano il numero massimo di collaboratori che ogni parlamentare può accreditare, nonché l'ammontare di un fondo a disposizione di ogni parlamentare per l'esclusiva retribuzione dei collaboratori».

2. Il fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, non può essere utilizzato se non per l'erogazione delle retribuzioni di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 3.

(Contratto di lavoro)

1. I parlamentari sottoscrivono con i collaboratori un contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato o a tempo indeterminato ovvero nella modalità a progetto.

2. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è in ogni caso rescisso al termine della legislatura, naturale o anticipata, a far data dal giorno di insediamento delle nuove Camere.

Art. 4.

(Titoli e incompatibilità)

1. Alla sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sono tenuti a presentare una certificazione contenente il titolo di studio conseguito, le eventuali specializzazioni, e le eventuali pregresse esperienze lavorative.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 3, in relazione alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di scuola superiore, per le funzioni di cui alle lettere a), b), c);

b) diploma di laurea, per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) e h).

3. Non possono svolgere le funzioni di collaboratore parlamentare i congiunti fino al terzo grado dei parlamentari.

4. Non può altresì svolgere le funzioni di collaboratore chiunque abbia un rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con la Camera di appartenenza del parlamentare.

Art. 5.

(Competenze e retribuzione)

1. Al collaboratore parlamentare spettano tutte le competenze previste dalla normativa vigente, in relazione al contratto di lavoro sottoscritto.

2. La retribuzione del collaboratore parlamentare è stabilita dal contratto di lavoro sottoscritto ed è erogata utilizzando il fondo determinato dagli Uffici di Presidenza ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Art. 6.

*(Albo dei collaboratori parlamentari
e codice etico)*

1. Al momento della stipula del contratto di lavoro del collaboratore parlamentare, questi si iscrive, senza alcuna spesa, ad un Albo dei collaboratori parlamentari, pena l'inibizione dall'ingresso nelle sedi del Parlamento. Il predetto Albo è aggiornato periodicamente a cura di ciascuna Amministrazione parlamentare ed è depositato presso gli uffici delle due Camere.

2. L'Albo dei collaboratori parlamentari di cui al comma 1 è pubblicamente accessibile e disponibile al pubblico anche via *internet*, rispettivamente nei siti *internet* di ciascun ramo del Parlamento.

3. L'iscrizione all'Albo dei collaboratori parlamentari è un titolo valido per la frequenza dei corsi di aggiornamento e di studio promossi dalle pubbliche amministrazioni.

4. Unitamente al contratto di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sottoscrivono un codice etico approvato, d'intesa, dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, nel quale sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso fino alla rescissione del contratto di lavoro di collaboratore parlamentare.

